



LIQ. CONTR. 13/2026



Atto da prenotare a
debito ex art 146
D.P.R. 115/2002

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi
Dott. Milton Cosimo D'Ambra
Dott. Michele Munari
ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore ed Estensore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 53/2026 P.U.

PROMOSSO DA

IDROSANITARIA S.p.a. con l'Avv. Fontana, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.

NEI CONFRONTI DI

Ditta Individuale P.R.M. ELETTRICA DI PROCESSIONE MARIO, (P.Iva/Cf 02743340966 / PRCMRA74L03D416B), con sede legale in Saronno alla via Bergamo n. 71 ed in persona del titolare, non costituitosi nel presente procedimento.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale e, in subordine, di Liquidazione Controllata del patrimonio di P.R.M. ELETTRICA DI PROCESSIONE MARIO ricorso depositato dal creditore procedente in data 10.3.2026 ,

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del giudice delegato.

Premesso che:

- con ricorso depositato il 10.3.2026 il creditore in epigrafe indicato chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione





controllata nei confronti della Ditta Individuale P.R.M. ELETTRICA DI PROCESSIONE MARIO ;

- fissata udienza di comparizione al 14.4.2026 , il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, **notifica perfezionatasi in data 17.3.2026 a mezzo PEC** ai sensi dell'art. 40 c.8 c.c.i.i.;
- la parte resistente non si è costituita nel procedimento e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;

Rilevato che:

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore ha la sede legale nel Comune di Parabiago e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.

Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 c.59 e 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00 in quanto il credito azionato ammonta a complessivi €. 13.500,00 circa, credito fondato su DI del Tribunale di Como nr. 850/2024 per forniture di merce non pagate ed in ogni caso risultano debiti scaduti e non pagati nei confronti di ADER, così come accertati ad esito dell'istruttoria, per €. 80.000,00 circa.

La parte resistente, pur a fronte di notifiche ritualmente perfezionatesi, non è comparsa all'udienza fissata avanti al giudice relatore.

Sussiste pertanto il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

Da ultimo appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") in quanto la documentazione acquisita nel corso del procedimento (*dichiarazioni dei redditi della debitrice*) danno conto di valori patrimoniali della PRM Elettrica compatibili con la qualifica di impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d c.c.i.i. (ricavi inferiori ad €. 200.000,00 attivo patrimoniale inferiore ad €. 300.000,00, debiti complessivi inferiori ad €. 500.000,00).

Sussiste da ultimo il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") ben potendosi desumere lo stato di sovraindebitamento sulla base di parametri quali il significativo ammontare del debito esistente e l'assenza di un patrimonio immediatamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni contratte.

Ancora, sotto tale profilo, assume rilevanza;

- 1) l'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
- 2) l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire





l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004;
Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004);

- 3) il disinteresse dimostrato dal debitore per le proprie vicende patrimoniali, debitore neppure comparso nella fase istruttoria avanti al giudice relatore;

Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della **Liquidazione controllata** dei beni del patrimonio di

Ditta Individuale P.R.M. ELETTRICA DI PROCESSIONE MARIO

(P.Iva 02743340966)

con sede legale in Saronno (MI) alla via Bergamo n. 71

nonchè di

PROCESSIONE MARIO
(C.F. PRCMRA74L03D416B)

NOMINA Giudice Delegato il **Dott. Marco Lualdi**.

NOMINA Liquidatore il **Dott. Andrea Schiavinato** con studio in Parabiago alla via Este n. 2

ORDINA a P.R.M. ELETTRICA DI PROCESSIONE MARIO il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al **15 LUGLIO 2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.





ORDINA la trascrizione della presente sentenza in caso di beni immobili e/o beni mobili registrati presso i RR.II. ed il P.R.A. competenti, a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del **15 LUGLIO 2026** provveda al deposito del programma di liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE che il liquidatore depositi, al termine dell'attività di liquidazione e/o comunque entro il termine del ---- (due mesi prima rispetto alla scadenza del triennio), una relazione finalizzata all'eventuale esdebitazione di diritto del ---- di cui all'art. 282 c.c.i.i., relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.

DISPONE la prenotazione a debito delle spese del seguente atto (imposte, oneri, contributi, imposte di registro) ai sensi dell'art. 146 TUSP e della sentenza della Corte Costituzionale, spese che saranno oggetto di successivo pagamento in caso di reperimento di attivo.

PONE sin d'ora a carico del creditore ricorrente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 TUSG, le ulteriori spese ed i compensi dovuti a tutti gli organi della procedura ed ai coadiutori eventualmente nominati, previa liquidazione da parte di questo GD, nel caso di attivo insufficiente.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 15/04/2026.

Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto funzionario giudiziario,

VISTO l'art. 196-octies delle disposizioni per l'attuazione del C.P.C.,

VISTO l'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 179/2012,

ATTESTA

che la presente copia analogica/copia informatica

è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico della

procedura.

Busto Arsizio,

Il Funzionario giudiziario

Maddalena Molinari

(firmato telematicamente)

